COMUNE DI TIONE DI TRENTO



38079 TIONE DI TRENTO (TN) - P.zza C. Battisti, 1 Tel. 0465/343110 - Fax 0465/343119 Cod. Fisc. 00336020227 e P. IVA 01635650227 e-mail:ctione@comuni.infotn.it www.comunetioneditrento.it

CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE

Tel. 0465/343185 e-mail: polizia.giudicarie@comunetioneditrento.it

Prot. n. Reg. ord.

Tione di Trento, lì 10 novembre 2011

ORDINANZA DI RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA FABIO FILZI.

IL SINDACO

Vista la necessità di regolamentare la circolazione del traffico in Via Fabio Filzi ripristinando il doppio senso di marcia e contestualmente eliminando gli spazi di sosta nei pressi del civico n. 2.

Ritenuto necessario istituire la segnaletica fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza dell'incrocio tra Via Fabio Filzi e Viale Dante.

Sentita la Giunta comunale ed in particolare l'Assessore competente in merito alle esigenze di regolamentazione della circolazione del traffico in via Fabio Filzi.

Viste le precedenti ordinanze di regolamentazione del Codice della Strada.

Visto il nuovo codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.4.92 n. 285 e ss. mm. ed in particolare l'art. 7 nonchè il D.P.R. 16.12.1992 nr. 495.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm.

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 dd. 30/04/1992.

ORDINA

- 1. di ripristinare il doppio senso di marcia in Via Fabio Filzi e contestualmente eliminare gli spazi di sosta nei pressi del civico n. 2;
- 2. di istituire la segnaletica fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza dell'incrocio tra Via Fabio Filzi e Viale Dante.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo comunale e posa dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti e gestiti a cura e sotto la responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale al quale viene inoltrata copia della presente. E' fatto obbligo per chiunque di rispettare l'ordinanza.

La presente ordinanza resta in vigore fino a modifica o revoca.

Tutti i funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C. d. S. e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione.

Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art, 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

